Seminario Minore
Viale Solferino 25
27 Febbraio 2015

La notifica telematica e l'attestazione di conformità dei documenti informatici nel PCT

Istruzioni per l'uso

aiga
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Parma

Con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Parma

a cura di
Avv. Luigi Martin

Introduzione

- Con la legge 53/1994 è stata attribuita agli avvocati la facoltà di notificare in proprio gli atti giudiziari senza la necessaria intermediazione degli ufficiali giudiziari.
- È fatto noto che la carenza di personale degli uffici UNEP e la rigidità degli orari entro cui è possibile procedere alla notifica tradizionale causano disagi e molto spesso ci costringono a posticipare di molti giorni un'attività che normalmente dovrebbe essere compiuta non appena l'atto da notificare è ultimato.
- Tuttavia, nonostante gli innumerevoli benefici che derivano dalla possibilità di notifica in proprio, tra cui ad esempio la possibilità di notificare anche nel pomeriggio ed il sabato mattina e pure se si tratta di atti non in scadenza, questa legge non ha finora incontrato un significativo interesse tra gli avvocati.
- La notifica a mezzo PEC è un particolare tipo di notifica in proprio dell'avvocato, anch'essa disciplinata dalla L. 53/1994.

Chi può notificare in proprio

Può procedere alla notifica in proprio l'Avvocato che:

- **Sia titolare di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.**
- **Per la notifica a mezzo PEC non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine**
- **Non è necessario munirsi del registro cronologico vidimato dal Consiglio dell'Ordine**

Quali atti possono essere notificati

- Atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale

Quali atti non possono essere notificati

- Pignoramento immobiliare
- Pignoramento presso terzi
- Avviso di sloggio

Modalità della notifica in proprio
A mezzo servizio postale
Notifica diretta
Notifica telematica

Come effettuare la notifica telematica - 1

La notifica telematica a mezzo PEC esiste già da alcuni anni, tanto che è stata pure soggetta a diverse riforme, contenute prima nella Legge di Stabilità 2012 e poi nella Legge di stabilità 2013, ma è in particolar modo con il D.L. 90/2014 che la stessa è divenuta di particolare interesse e fruibilità per gli avvocati.

Come effettuare la notifica telematica - 1

Ai sensi dell'art. 1 della L. 53/94:

- L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
- Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, **fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine**, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale **può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (modificato da D.L. 90/2014)**

Come effettuare la notifica telematica - 2

- Ai sensi dell'art. 16 ter della Legge 24.12.2012 n. 228, Legge di stabilità 2013, **a partire dal 15 dicembre 2013** l'avvocato potrà procedere alla notifica a mezzo posta elettronica certificata di atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale non solo al collega domiciliatario della parte e munito di indirizzo PEC ma anche a tutti i soggetti risultanti dai cosiddetti **«pubblici elenchi».**

Come effettuare la notifica telematica - 3

- Per pubblici elenchi si intendono quelli previsti da:
  - articoli 4, 5 e 16, comma 12, del decreto legge 18/10/2012 , n. 179;
  - articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  - articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Come effettuare la notifica telematica - 4

- Elenco di cui agli articoli 4, 5 e 16, comma 12, del decreto legge 18/10/2012 , n. 179:
  - **Cittadini** che abbiano comunicato alla pubblica amministrazione, secondo apposite modalità, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale proprio domicilio digitale.
  - **Imprese individuali** di nuova iscrizione e, dal 30 giugno 2013, imprese individuali già iscritte.
  - **Pubbliche amministrazioni**.

Come effettuare la notifica telematica - 5

- Elenco di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
  - **Imprese costituite in forma societaria** in forza dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro Imprese e, per le imprese già iscritte, entro il termine di 3 anni dall'entrata in vigore del decreto.
  - **Professionisti** iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.
  - **Pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Come effettuare la notifica telematica - 6

- Elenco di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
  - Si tratta dell'articolo che introduce il cosiddetto **INI-PEC** ovvero Indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti. Realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro Imprese e gli Ordini e Collegi Professionali.
  - Detto Registro, previsto anche nel Decreto legge 179/2012, è stato adottato a far data dal **19 giugno 2013.**
  - L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione

Come effettuare la notifica telematica - 7

- Ai sensi dell'art. 7 c. 4 bis « Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata» **Quindi l'art. 7 ribadisce che l'avvocato che notifica in proprio a mezzo PEC non deve essere previamente autorizzato dal proprio COA** (norma introdotta dal D.L. 90/2014)
- Per la notifica a mezzo PEC non è neppure prevista l'annotazione nel registro cronologico per cui non dovremo attribuire alcun numero progressivo alla relata né registrarla sul Registro delle notifiche. Tanto più che se l'avvocato non è abilitato dal COA per le notifiche analogiche non è neppure munito di un Registro.

Come effettuare la notifica telematica - 8

- Le modalità operative per l'effettuazione delle notifiche telematiche in proprio può desumersi dal dettato dell'art. 18 del D.M. 21.02.2011 n. 44 – *Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ecc..* **Successivamente modificato dal D.M. 03.04.2013 n. 48**, la cui adozione determina, ai sensi dell'art. 16 quater della Legge 24.12.2012 n. 228, l'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla medesima legge alla Legge 53/94. Ed in particolare l'introduzione dell'art. 3 Bis in sostituzione del comma 3 bis dell'art. 4

Come si consulta l’INIPEC?

Un esempio vale più di molte parole…

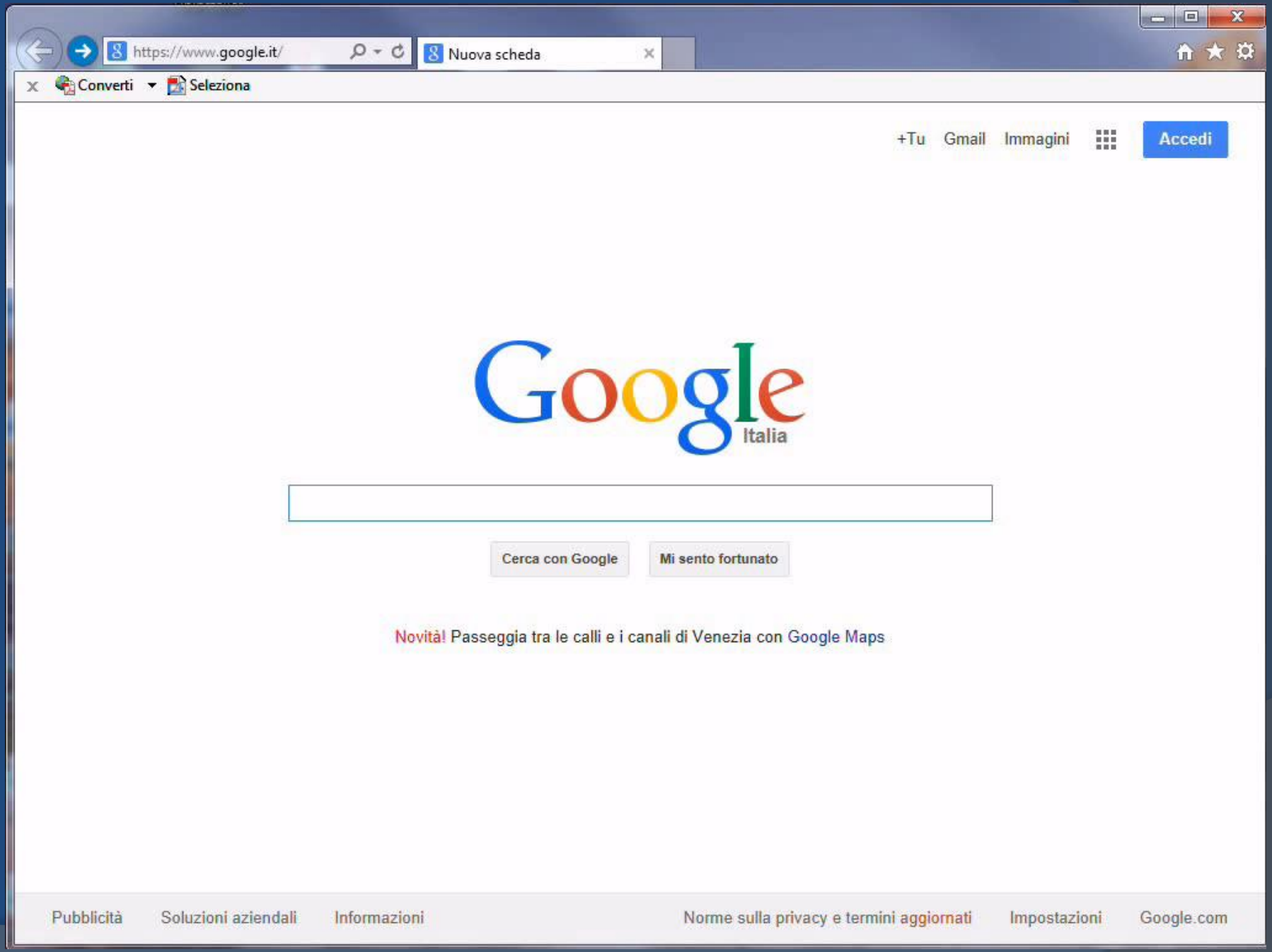
https://www.google.it/
Nuova scheda
Converti
Seleziona
+Tu
Gmail
Immagini
Accedi
Google
Italia
Cerca con Google
Mi sento fortunato
Novità! Passeggia tra le calli e i canali di Venezia con Google Maps
Pubblicità
Soluzioni aziendali
Informazioni
Norme sulla privacy e termini aggiornati
Impostazioni
Google.com

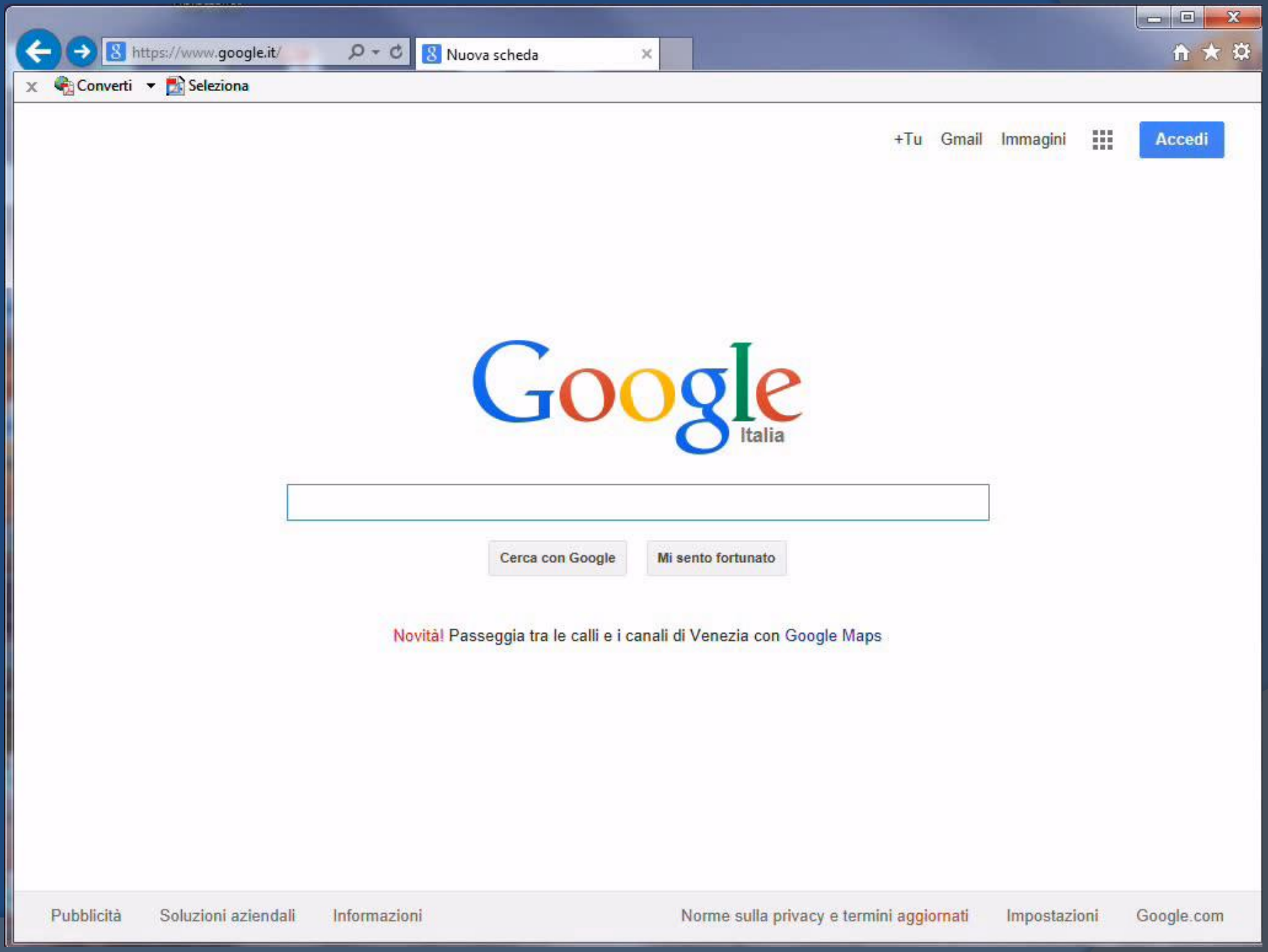
https://www.google.it/
Nuova scheda
Converti
Seleziona
+Tu
Gmail
Immagini
Accedi
Google
Italia
Cerca con Google
Mi sento fortunato
Novità! Passeggia tra le calli e i canali di Venezia con Google Maps
Pubblicità
Soluzioni aziendali
Informazioni
Norme sulla privacy e termini aggiornati
Impostazioni
Google.com

Portale Servizi Telematici.
Portale Servizi Telematici.
https://pst.giustizia.it/PST/do/logout.action
Login
FAQ | Forum | Newsletter | RSS
Servizi Online Uffici Giudiziari
Ministero della Giustizia
CERCA
Vai
Mappa del sito | Glossario
Italiano - English
Home
Servizi
Schede pratiche
News
Documenti
Download
Ultime News
20/02/15 - Processo telematico - Documentazione sui servizi web: pubblicata nuova versione.
16/02/15 - Processo telematico - Aggiornamento Specifiche tecniche deposito telematico di atti di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione (ex. art. 18, D.L. 132/2014)
13/02/15 - Pagamenti Telematici - interruzione del servizio
Tutte le news
I piu' visti
1. Consultazione pubblica dei registri
2. Uffici Giudiziari
3. Consultazione Pubblica dei Registri
4. Punti di accesso
5. Strumenti per l'accesso all'area riservata del portale e per la consultazione
Servizi
Servizi riservati
Effettua Login
Consultazione registri
Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico.
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
Per conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati. I professionisti ausiliari del giudice possono registrarsi, ai sensi dell'art 9 del provvedimento 18 luglio 2011, con un click sul codice fiscale che comparirà in alto nella pagina dopo l'operazione di Login.
Registro PP.AA.
Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati -
Pagamenti telematici
Pagare con strumenti telematici.
Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria
Proc. Penali - Avvisi degli atti depositati in cancelleria
Uffici giudiziari
Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari.
Accedi
Punti di accesso
Elenco pubblico dei punti di accesso.
Accedi
Consultazione pubblica dei registri
Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei
Accedi
Documenti
Documenti normativi, tecnici e di approfondimento sul processo telematico.
Tutti i documenti
Download
Applicazioni di utilità e oggetti software per l'interoperabilità.
Tutti i download
https://pst.giustizia.it/PST/do/logout.action

Come effettuare la notifica telematica - 9

Si parte con l'analisi del nuovo articolo 3 bis della Legge 53/94:

- "Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da **pubblici elenchi,** nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad **estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale** a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
- 3. La **notifica si perfeziona**, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario,** nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*…..(omissis)*

Come effettuare la notifica telematica - 10

Prosegue con l'analisi dell'art. 18 del D.M. 21.02.2011 n. 44 come novellato dal D.M 48/2013

- 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita' telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, **allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi** e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
- 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
- 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

Come effettuare la notifica telematica - 11

- 4. **L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione** prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, **inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di notificazione**, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
- 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine.
- 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Come effettuare la notifica telematica - 12

- E si conclude con l'analisi del **DPCM 13.11.2014** Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici.
- In particolare l'**art. 4** per quanto riguarda la copia per immagine di un documento analogico su supporto informatico e l'**art. 6** per la copia informatica di un documento informatico.
- Secondo l'art. 4 e l'art. 6 possiamo utilizzare le copie dei documenti informatici solo **previa attestazione della conformità** delle stesse agli originali informatici.
- L'attestazione può essere resa nel medesimo documento informatico oggetto dell'attestazione, oppure su documento separato.
- In ogni caso il documento informatico oggetto di attestazione e l'attestazione devono essere firmati digitalmente.

Come effettuare la notifica telematica - 13

- Quando è possibile inserire l'attestazione nello stesso documento, oggetto dell'attestazione, vi si procede tramite le funzionalità del nostro software per la gestione dei documenti in formato PDF. Occorre a tal fine che **il documento in questione non sia protetto e quindi di sola lettura**.
- Quando invece ciò non è possibile, e ciò accade con i documenti PDF estratti da PST Giustizia, poiché gli stessi sono protetti, occorre compiere delle formalità ulteriori. In particolare nell'attestazione dovremo identificare in modo certo il documento informatico (da intendersi la copia) di cui stiamo attestando la conformità e ciò avviene inserendo nella stessa due dati aggiuntivi:
- il **RIFERIMENTO TEMPORALE**: ovvero l'informazione contenente la data e l'ora con riferimento al tempo universale coordinato (UTC);
- l'**IMPRONTA SHA**: ovvero la sequenza di bit univoca e di lunghezza predefinita generata mediante un'apposita funzione di hash, la quale serve ad identificare in modo, appunto, univoco la copia.

Come effettuare la notifica telematica - 14

- **Ma dal punto di vista pratico come si procede?**
- Si redige l'atto da notificare con un comune programma di videoscrittura o si richiede presso la cancelleria una copia conforme dell'atto cartaceo da notificare.
- Si predispone la relata di notifica con un comune programma di videoscrittura inserendo tutti i dati richiesti (come specificato nella diapositiva successiva).
- Se vi sono più destinatari con indirizzi di posta elettronica certificata, ad es. dominus e domiciliatario, considerato che, con riferimento agli indirizzi telematici, non ha molto senso il concetto tradizionale di domiciliazione ma che la norma parla di notifica al «domiciliatario», per evitare possibili contestazioni si potrà semplicemente notificare ad entrambi.
- Si procede quindi a **convertire** il nostro atto da word o altro formato **in formato PDF** (privo di elementi attivi) o, in caso di atto cartaceo reperito in cancelleria, si esegue la **scansione dell'atto, solitamente in formato PDF**, e **si converte la relata** da word o altro programma sempre **in formato PDF**, di modo che come risultato avremo due file in formato PDF: il file PDF contenente il nostro atto o la scansione dell'atto consegnatoci dalla cancelleria ed il file PDF contenente la relata.
- A questo punto si appone la **firma digitale** ai due documenti così ottenuti.

Come effettuare la notifica telematica - 15

- La relata di notifica, come previsto dall'art. 3 bis c. 5 L. 53/94 sarà costituita da un **autonomo file** rispetto all'atto che si sta notificando, generato con un comune programma di videoscrittura, word o altro, e poi convertito in formato PDF.
- Detto file andrà firmato digitalmente e dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
  - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
  - il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  - l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
  - l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
  - l'attestazione di conformità all'originale analogico della copia informatica estratta, resa dall'avvocato.
- Se trattasi di notifica in corso di procedimento deve inoltre indicarsi:
  - l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo

Come effettuare la notifica telematica - 16

- A questo punto si crea quindi un messaggio di posta elettronica certificata, tramite il nostro client di posta, a cui si allegano i due o più documenti PDF da noi predisposti e firmati digitalmente (si pensi ad esempio al caso della procura che costituisce altro documento autonomo)
- Si inserisce nel campo «Oggetto» una breve descrizione del contenuto unitamente alla seguente dicitura: **notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**, **quest'ultima obbligatoria ai sensi del novellato art. 3 bis c. 4 L.53/94**
- Si può infine copiare il testo della relata nel corpo del messaggio PEC, ma è solo atto di cortesia per il destinatario.

Come effettuare la notifica telematica - 17

Un esempio di relata telematica è riportato a lato

Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Luigi Martin, C.F. MRTLGU76S23G224F,

HO NOTIFICATO

per conto della società Gamma S.r.l., C.F. 09783694634, il suesteso atto, ad Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale a Padova, via Roma n.1, presso la persona e lo studio del procuratore domiciliatario, avvocato Carlo Rossi, con studio a Parma in Borgo Ronchini n. 3, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio di posta elettronica certificata spedita all'indirizzo carlorossi@pec.infogiur.com, estratto dal pubblico elenco INIPEC, in data 19.02.2015.

Avv. Luigi Martin

(firmato digitalmente)

Come effettuare la notifica telematica - 18

Un esempio di relata telematica, con attestazione di conformità ai sensi della L. 53/94, è riportato a lato

Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato Luigi Martin, C.F. MRTLGU76S23G224F,

HO NOTIFICATO

per conto della società Gamma S.r.l., C.F. 09783694634, il suesteso provvedimento, **di cui il sottoscritto procuratore attesta la conformità all'originale su supporto analogico in suo possesso**, ad Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale a Padova, via Roma n.1, presso la persona e lo studio del procuratore domiciliatario, avvocato Carlo Rossi, con studio a Parma in Borgo Ronchini n. 3, ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio di posta elettronica certificata spedita all'indirizzo carlorossi@pec.infogiur.com, estratto dal pubblico elenco INIPEC, in data 19.02.2015.

Dettaglio delle impronte:

File: ordinanza.pdf.p7m - Oggetto: ORDINANZA

Impronta SHA256:

c4b1610b39198015d8c4b0f0dc312aaf33c7f1cf4ee09b51ecaa651d47b0b855

Riferimento temporale UTC: 2015-02-05T17:23:24Z

Avv. Luigi Martin

(firmato digitalmente)

Come effettuare la notifica telematica - 19

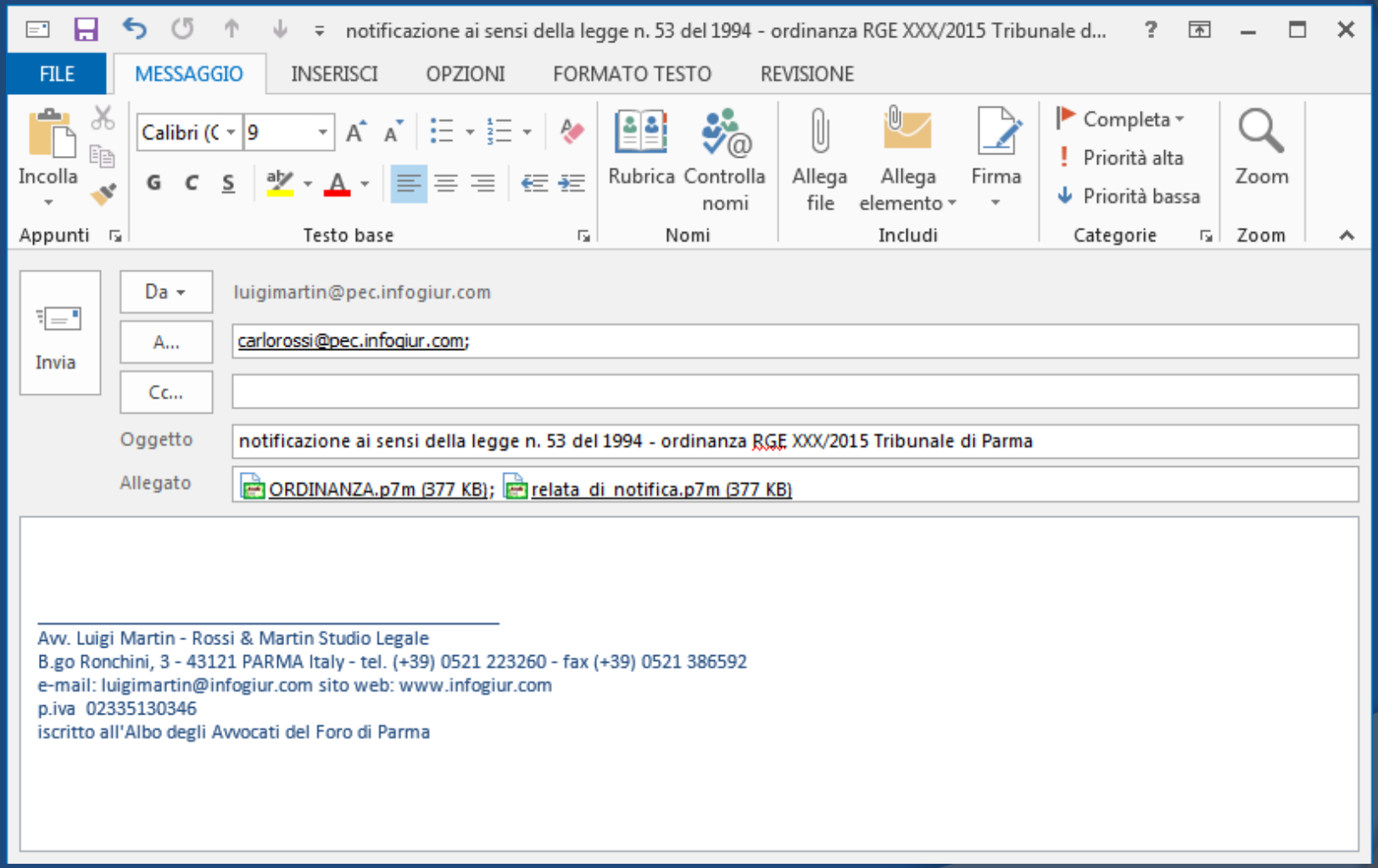

Come effettuare la notifica telematica - 20

- Per quanto riguarda il pagamento dei diritti di notifica l'art. 10 c. 1 della L. 53/94, come modificato dal D.L. 90/14 **stabilisce che i diritti di notifica non sono dovuti.**
- La **prova** della notifica sarà costituita dal messaggio PEC e dalle relative ricevute di accettazione e consegna intesi come **originale informatico**, ovvero il file presente sul nostro PC.
- Nel caso in cui non si possa depositare l'originale informatico dell'atto notificato (ad es. procedimento innanzi al GDP) si potrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio, dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, attestandone la conformità agli originali.
- Si segnala in ogni caso che dal 30 aprile 2014 con il provvedimento del D.G.S.I.A. 16.04.2014 sono state introdotte le nuove specifiche tecniche che ora includono tra i formati di file ammessi al deposito telematico anche i formati tipici dei messaggi di PEC cd **«eml».**

Un esempio pratico

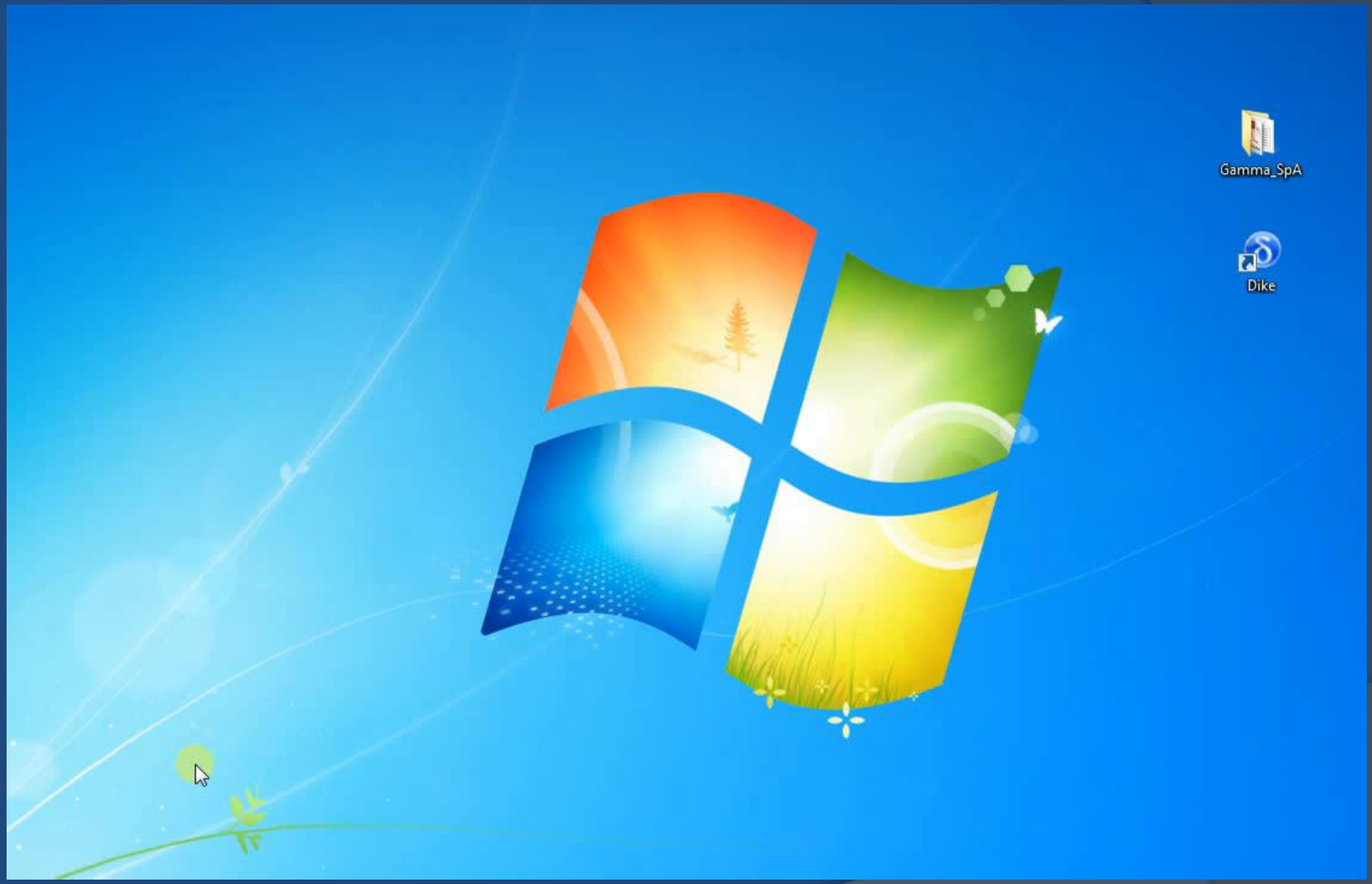
Gamma_SpA
Dike

Estrazione copie informatiche - 21

- Da ultimo si segnala che: ai sensi del comma 9 bis dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012 (introdotto dal D.L. 90/2014) è previsto che:

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, **presenti nei fascicoli informatici** dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale **anche se prive della firma digitale del cancelliere**.

Estrazione copie informatiche - 22

- Sempre dal medesimo articolo viene inoltre stabilito che:

Il difensore, può estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Estrazione copie informatiche - 23

- Ma l'aspetto fondamentale è che:

Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, **equivalgono all'originale.**

Estrazione copie informatiche - 24

- Dettaglio assolutamente non trascurabile è che per dette copie, come previsto dal c. 1 bis dell'art. 268 del D.P.R. 115/2002:

Il diritto di copia autentica non è dovuto

Estrazione copie informatiche - 25

- Ai sensi della Circ. Ministeriale 27.10.2014 art. 17 l'avvocato non può utilizzare detta facoltà per produrre copie di atti su cui deve essere apposta la formula esecutiva, che possono quindi essere rilasciate esclusivamente dalla Cancelleria.

Estrazione copie informatiche - 26

- Per dette copie informatiche andrà inoltre applicato l'art. 6 del DPCM 13.11.2014 e l'attestazione dovrà pertanto essere apposta su documento separato riportante il «riferimento temporale» e «l'impronta» del documento estratto.

Estrazione copie informatiche - 27

- Dovremo in questo caso provvedere, come previsto sempre dal c. 9 bis dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012 (introdotto dal D.L.90/2014) ad **attestare la conformità della copia estratta al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico.**
- Potremo quindi procedere alla estrazione di copia ed alla successiva notifica di un atto contenuto nel fascicolo informatico della causa, nella modalità che più ci sembrerà opportuna senza più pagare i diritti di copia.

Estrazione copie informatiche - 28

- L'attestazione di conformità di cui al art. 16 bis c. 9 del D.L. 179/2012 non va confusa con quella prevista dalla L. 53/94.
- In questo caso infatti si estrae copia dall'originale informatico per ottenere una copia informatica o cartacea mentre nel caso previsto dalla L. 53/94 si effettua la scansione per immagine di una copia conforme cartacea rilasciata dalla cancelleria, al fine di eseguire una notifica telematica.
- Nel caso del DL 179/2012 l'**attestazione dovrà essere resa in forma autonoma** su un documento informatico separato o sulla copia cartacea che verrà da noi stampata, mentre nel caso previsto dalla L. 53/94, l'**attestazione è inserita all'interno della stessa relata di notifica**

Estrazione copie informatiche - 29

- Come procedere?
- Accediamo al nostro fascicolo informatico, tramite il nostro software per il PCT, oppure accediamo direttamente al portale ministeriale all'indirizzo: http://pst.giustizia.it
- Ricerchiamo il fascicolo di interesse e all'interno del fascicolo, nella sezione documenti, selezioniamo e scarichiamo i documenti di cui vogliamo estrarre copia.

Estrazione copie informatiche

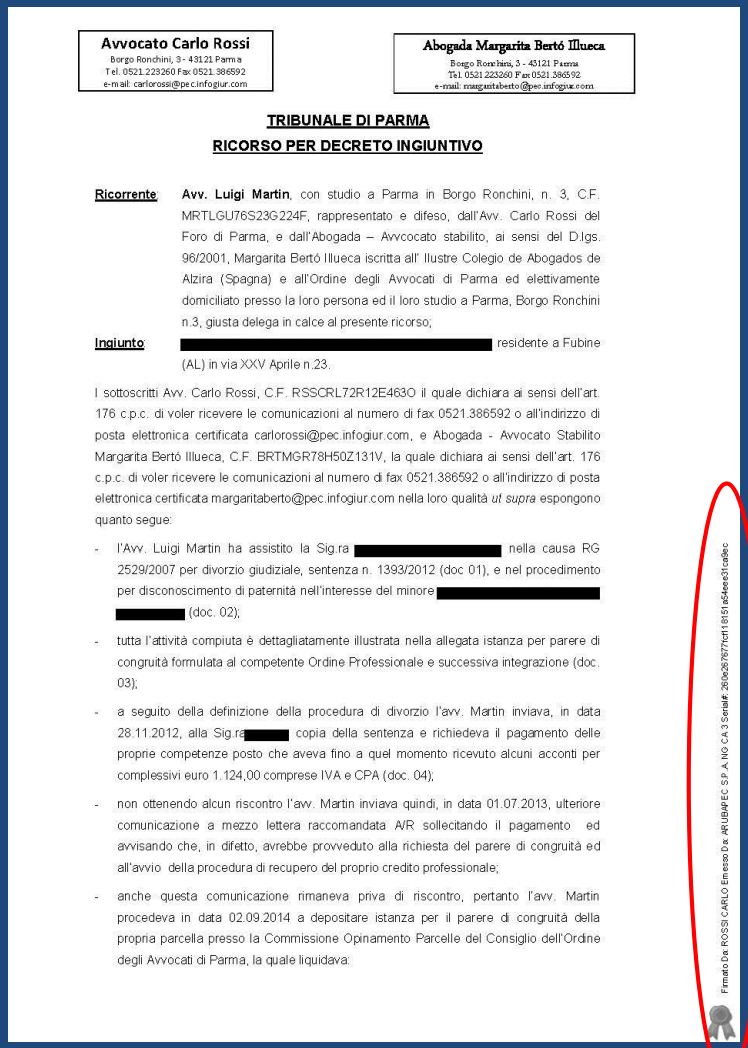

Avvocato Carlo Rossi
Borgo Ronchini, 3 - 43121 Parma
Tel. 0521.223260 Fax 0521.386592
e-mail: carlorossi@pec.infogiur.com

Abogada Margarita Bertó Illueca
Borgo Ronchini, 3 - 43121 Parma
Tel. 0521.223260 Fax 0521.386592
e-mail: margaritaberto@pec.infogiur.com

TRIBUNALE DI PARMA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Ricorrente **Avv. Luigi Martin**, con studio a Parma in Borgo Ronchini, n. 3, C.F. MRTLGU76S23G224F, rappresentato e difeso, dall'Avv. Carlo Rossi del Foro di Parma, e dall'Abogada – Avvcocato stabilito, ai sensi del D.lgs. 96/2001, Margarita Bertó Illueca iscritta all' Ilustre Colegio de Abogados de Alzira (Spagna) e all'Ordine degli Avvocati di Parma ed elettivamente domiciliato presso la loro persona ed il loro studio a Parma, Borgo Ronchini n.3, giusta delega in calce al presente ricorso;

Ingiunto [redacted] residente a Fubine (AL) in via XXV Aprile n.23.

I sottoscritti Avv. Carlo Rossi, C.F. RSSCRL72R12E463O il quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0521.386592 o all'indirizzo di posta elettronica certificata carlorossi@pec.infogiur.com, e Abogada - Avvocato Stabilito Margarita Bertó Illueca, C.F. BRTMGR78H50Z131V, la quale dichiara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0521.386592 o all'indirizzo di posta elettronica certificata margaritaberto@pec.infogiur.com nella loro qualità *ut supra* espongono quanto segue:

- l'Avv. Luigi Martin ha assistito la Sig.ra [redacted] nella causa RG 2529/2007 per divorzio giudiziale, sentenza n. 1393/2012 (doc 01), e nel procedimento per disconoscimento di paternità nell'interesse del minore [redacted] (doc. 02);
- tutta l'attività compiuta è dettagliatamente illustrata nella allegata istanza per parere di congruità formulata al competente Ordine Professionale e successiva integrazione (doc. 03);
- a seguito della definizione della procedura di divorzio l'avv. Martin inviava, in data 28.11.2012, alla Sig.ra [redacted] copia della sentenza e richiedeva il pagamento delle proprie competenze posto che aveva fino a quel momento ricevuto alcuni acconti per complessivi euro 1.124,00 comprese IVA e CPA (doc. 04);
- non ottenendo alcun riscontro l'avv. Martin inviava quindi, in data 01.07.2013, ulteriore comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R sollecitando il pagamento ed avvisando che, in difetto, avrebbe provveduto alla richiesta del parere di congruità ed all'avvio della procedura di recupero del proprio credito professionale;
- anche questa comunicazione rimaneva priva di riscontro, pertanto l'avv. Martin procedeva in data 02.09.2014 a depositare istanza per il parere di congruità della propria parcella presso la Commissione Opinamento Parcelle del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, la quale liquidava:

Firmato Da: ROSSI CARLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 260e267677fcf118151a54eee31ca9ec

Estrazione copie informatiche

N. R.G. 5650/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Marco Vittoria,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
LUIGI MARTIN (MRTLGU76S23G224F)

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

[redacted]

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 6042,82, oltre interessi al saggio legale dalla notificazione del ricorso al soddisfo;
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, in € 130,00 per esborsi, oltre al 15 % per spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, ed oltre alle successive occorrende;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Parma, 22 settembre 2014

Il Giudice
dott. Marco Vittoria

Firmato Da: VITTORIA MARCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: a883a

Estrazione copie informatiche - 30

- A questo punto potremo utilizzare, previa apposizione dell'attestazione di conformità, i documenti estratti sia in forma elettronica che analogica/cartacea.
- Come si redige l'attestazione di conformità?

Estrazione copie informatiche - 31

- Ipotesi di utilizzo di copia cartacea estratta da fascicolo informatico:
- Predisponiamo la seguente attestazione di conformità:

Io sottoscritto avv. Luigi Martin ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014, attesto che la **copia cartacea** del ____ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE] è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Avv. Luigi Martin
(firmato digitalmente)

Estrazione copie informatiche - 32

- Ipotesi di utilizzo di copia informatica estratta da fascicolo informatico:
- Predisponiamo la seguente attestazione di conformità:

Io sottoscritto avv. Luigi Martin ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014, attesto che le **copie informatiche** di ____ [ATTO E/O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE] notificate a mezzo di posta elettronica certificata sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico dal quale sono state estratte.

Dettaglio delle impronte:

File: ricorso.pdf.p7m - Oggetto: RICORSO

Impronta SHA256:

c4b1610b39198015d8c4b0f0dc312aaf33c7f1cf4ee09b51ecaa651d47b0b855

Riferimento temporale UTC: 2015-02-05T17:23:24Z

File: decreto.pdf.p7m - Oggetto: DECRETO

Impronta SHA256:

d2a3910b39198015d8c4b0f0dc312aaf33c7f1cf4ee09b51ecaa651d47b0b855

Riferimento temporale UTC: 2015-02-05T17:33:24Z

Avv. Luigi Martin

(firmato digitalmente)

Casi pratici

- In considerazione delle norme fin qui esaminate possiamo quindi distinguere tre casi tipici:
- CASO A) notifica di atto dell'avvocato;
- CASO B) notifica di copia cartacea rilasciata da cancelleria;
- CASO C) notifica di copia informatica estratta dal fascicolo informatico.

CASO A) notifica di atto dell'avvocato

- Si redige l'atto con un comune programma di videoscrittura e lo si converte in PDF testuale (no scansione).
- Si allega la procura, mediante scansione da originale cartaceo, ove richiesto.
- Si predispone la relata in PDF testuale su documento autonomo come indicato nella seguente diapositiva.

CASO A) notifica di atto dell'avvocato

Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato ....., C.F. .....,

HO NOTIFICATO

per conto della società Gamma S.r.l., C.F. 09783694634, l'allegato atto ad Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Nazionale n.1, presso la persona e lo studio del procuratore domiciliatario, avvocato ....., con studio a ..... in Via .....n. ...., ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio di posta elettronica certificata spedita all'indirizzo …….@.... pec.it, estratto dal pubblico elenco INIPEC

Avv. _____.

CASO B) notifica di copia cartacea rilasciata da cancelleria

Si effettua la scansione della copia cartacea dell'atto/provvedimento in nostro possesso e si predispone la relata in PDF testuale su documento autonomo come indicato nella seguente diapositiva.

CASO B) notifica di copia cartacea rilasciata da cancelleria

Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato ....., C.F. .....,

HO NOTIFICATO

per conto della società Gamma S.r.l., C.F. 09783694634, l'allegato atto e provvedimento, ***di cui il sottoscritto procuratore attesta la conformità all'originale su supporto analogico in suo possesso****, ad Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Nazionale n.1, presso la persona e lo studio del procuratore domiciliatario, avvocato ....., con studio a ..... in Via .....n. ...., ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio di posta elettronica certificata spedita all'indirizzo …….@.... pec.it, estratto dal pubblico elenco INIPEC.*

Avv. _____.

Riferimento temporale e impronta

CASO C) notifica di copia informatica estratta dal fascicolo informatico

Si estrae copia informatica dell'atto/ provvedimento dal fascicolo polis web (priva di firma digitale).

Si attesta la conformità della copia informatica al corrispondente atto e/o provvedimento del fascicolo informatico su apposito documento PDF autonomo come indicato nella seguente diapositiva.

CASO C) notifica di copia cartacea rilasciata da cancelleria

Io sottoscritto avv. ……., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014, attesto che la copia informatica del ____ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE] notificato con modalità informatiche è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Avv. _____

Riferimento temporale e impronta

CASO C) notifica di copia informatica estratta dal fascicolo informatico

Si predispone infine la relata in PDF testuale su ulteriore documento autonomo come indicato nella seguente diapositiva.

CASO C) notifica di copia informatica estratta dal fascicolo informatico

Relata di notifica

Io sottoscritto avvocato ....., C.F. .....,

HO NOTIFICATO

per conto della società Gamma S.r.l., C.F. 09783694634, l'allegato atto ad Alfa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via Nazionale n.1, presso la persona e lo studio del procuratore domiciliatario, avvocato ....., con studio a ..... in Via .....n. ...., ivi trasmettendone copia a mezzo del servizio di posta elettronica certificata spedita all'indirizzo …….@.... pec.it, estratto dal pubblico elenco INIPEC

Avv. _____.

Regole da non dimenticare

- Se volete effettuare più notifiche, ad es dominus e domiciliatario, è consigliabile predisporre distinte relate e distinti invii come nelle notifiche tradizionali.
- I documenti a firma dell'avvocato (atti, relate, attestazioni) non vanno mai acquisiti con scansione ma convertiti in PDF in modo nativo. Il risultato deve essere un atto con la possibilità di selezionare il contenuto testuale. In tutti gli altri casi si procede a mezzo scansione (documenti, procura, copie rilasciate da cancelleria).

Regole da non dimenticare

- Sono soggette alle regole tecniche di cui al DPCM 13.11.2014 e quindi necessitano dei metadati «riferimento temporale» e «impronta» solo le **copie** dei documenti informatici, pertanto quando l'avvocato notifica un proprio atto, e quindi un originale informatico da lui redatto, non dovrà effettuare alcuna attestazione né pertanto inserire il riferimento temporale e l'impronta.

Regole da non dimenticare

- Atto, procura, attestazione e relata sono documenti autonomi, non vanno mai riuniti in un unico documento PDF.
- Gli indirizzi PEC validi per la notifica sono solo quelli presenti sui pubblici elenchi www.inipec.gov.it per imprese e professionisti e www.indicepa.gov.it (ed a breve www.pst.giustizia.it) per gli enti pubblici. Non si devono utilizzare indirizzi reperiti altrove. Regola che vale anche per il soggetto che effettua la notifica.
- Una volte estratto l'indirizzo PEC dal pubblico elenco, in attesa che venga predisposta la storicizzazione degli elenchi con la relativa certificazione, si consiglia di fare copia della schermata contenente l'indirizzo PEC e la data di estrazione.

Regole da non dimenticare

In tutti i casi sopra indicati (A, B e C) una volta predisposti i vari documenti si procede alla firma degli stessi, nessuno escluso, con la propria firma digitale. È ammessa la **firma CADES** (che converte il documento “pdf” in formato “p7m”) e la **firma PADES** (che non modifica il formato “pdf” originale e non è ammessa per la firma della busta di deposito). Per la firma si utilizza il medesimo dispositivo USB o smart card che permette di accedere a PST Giustizia Polisweb o al PDA telematico.